



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 novembre 2012 (21.11)
(OR. en)**

16494/12

**ECOFIN 965
UEM 316**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 novembre 2012
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2012) 676 final
Oggetto:	Raccomandazione di decisione del Consiglio che abroga la decisione 2009/587/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2012) 676 final.

All.: COM(2012) 676 final

Bruxelles, 14.11.2012
COM(2012) 676 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2009/587/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

{SWD(2012) 384 final}

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che abroga la decisione 2009/587/CE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo a Malta

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2009/587/CE del Consiglio del 7 luglio 2009¹, adottata su raccomandazione della Commissione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), era stato deciso che a Malta esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio aveva rilevato che a Malta il disavanzo pubblico si attestava al 4,7% del PIL nel 2008, quindi molto al di sopra del valore di riferimento del 3% del PIL, e che dal 2003 il debito pubblico lordo superava il valore di riferimento del 60% del PIL, attestandosi al 64,1% del PIL nel 2008².
- (2) Il 7 luglio 2009, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva inoltre inviato a Malta una raccomandazione ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7, del TCE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi,³ al fine di far cessare tale situazione entro il 2010. La raccomandazione era stata resa pubblica.
- (3) Il 16 febbraio 2010, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha concluso che era stato dato seguito effettivo alla raccomandazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, del TCE, ma che a Malta si erano verificati eventi economici sfavorevoli impreveduti con importanti conseguenze negative per le finanze pubbliche dopo la sua adozione. Il Consiglio ha pertanto adottato una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) intesa a prorogare di un anno il termine per correggere il disavanzo eccessivo, ossia entro il 2011. La raccomandazione è stata resa pubblica

¹ GU L 202 del 4.8.2009, pag. 42.

² Il disavanzo pubblico e il debito pubblico del 2008 sono stati successivamente rivisti: i dati indicano ora rispettivamente il 4,6% del PIL e il 62,0% del PIL.

³ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

- (4) A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE il Consiglio abroga la propria decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nella misura in cui ritiene che il disavanzo eccessivo dello Stato membro in questione sia stato corretto.
- (5) A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TFUE, i dati per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. Nell'ambito dell'applicazione del protocollo gli Stati membri notificano due volte l'anno, la prima entro il 1° aprile e la seconda entro il 1° ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea⁴.
- (6) Nel valutare l'opportunità di abrogare una procedura per disavanzo eccessivo, il Consiglio e la Commissione decidono in base ai dati notificati. Inoltre, la procedura per disavanzo eccessivo deve essere abrogata solo se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà la soglia del 3% del PIL nel periodo oggetto della previsione.
- (7) In base ai dati forniti dalla Commissione (Eurostat) conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito della notifica di Malta entro il 1° aprile 2012 e alle previsioni dell'autunno 2012 preparate dai servizi della Commissione, si conclude quanto segue:
- Dopo un picco nel 2008, il disavanzo pubblico si è gradualmente ridotto fino ad attestarsi al 2,7% del PIL nel 2011, sotto il valore di riferimento del 3% del PIL. Il miglioramento significativo rispetto al 2010, che registrava un disavanzo pubblico pari al 3,6% del PIL, è dovuto soprattutto ad un incremento delle entrate pari allo 0,7% del PIL. Secondo le previsioni dell'autunno 2012 preparate dai servizi della Commissione, l'impatto delle misure nette una tantum a riduzione del disavanzo nel 2011 è dello 0,7% del PIL. Il saldo strutturale, ossia il saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum, registrerebbe un miglioramento di un punto percentuale del PIL nel 2011, al di sopra dello sforzo richiesto di almeno $\frac{3}{4}$ di punto percentuale del PIL raccomandato dal Consiglio.
 - Le previsioni dell'autunno 2012 preparate dai servizi della Commissione indicano un ulteriore calo del disavanzo pubblico al 2,6% del PIL nel 2012, soprattutto grazie a misure, di cui la maggior parte è considerata una tantum, dirette ad incrementare le entrate; l'impatto netto di dette misure per la riduzione del disavanzo è stimato all'1% del PIL. A politiche invariate, ossia senza tener conto delle misure di risanamento contenute nel bilancio 2013, adottato dopo il termine ultimo delle previsioni, le proiezioni indicano un incremento del disavanzo pubblico al 2,9% del PIL nel 2013, e una sua successiva riduzione al 2,6% del PIL nel 2014, percentuali sempre quindi al di sotto del valore di riferimento del 3% nell'orizzonte delle previsioni. Scopo del programma di stabilità dell'aprile 2012 è la riduzione dei disavanzi, pari al 2,2%, all'1,7% e all'1,1% del PIL rispettivamente nel 2012, 2013 e 2014. La

⁴

GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

differenza tra le previsioni dell'autunno 2012 preparate dai servizi della Commissione e l'obiettivo del programma di stabilità per il 2012 si spiega soprattutto con la maggiore dinamicità di crescita delle entrate prevista nel programma.

- Negli anni successivi al termine del 2011 fissato dal Consiglio, le previsioni dell'autunno 2012 preparate dai servizi della Commissione non indicano per quell'anno alcun miglioramento del saldo di bilancio corretto per il ciclo al netto delle misure temporanee e una tantum, e prevedono un miglioramento di $\frac{1}{4}$ di punto percentuale del PIL nel 2013; il dato è al di sotto del valore di riferimento dello 0,5% del PIL indicato per la correzione ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di bilancio a medio termine necessaria nell'ambito del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, segnatamente del regolamento (CE) n. 1466/97⁵. Questa lenta correzione è proiettata a fronte di condizioni del ciclo grossomodo in equilibrio; il differenziale tra prodotto reale e potenziale è infatti vicino allo zero. Parallelamente, la composizione della crescita è prevista a intensità fiscale relativamente scarsa. Specialmente nel 2012, la crescita è trainata dalle esportazioni nette, mentre la domanda interna è stimata piuttosto debole rispetto al passato. Nel 2014 si prevede un miglioramento pari a $\frac{1}{2}$ punto percentuale del PIL. Inoltre, nel 2012 il tasso di crescita reale della spesa pubblica, al netto delle misure discrezionali sul versante delle entrate, è stimato al di sotto del tasso di riferimento a medio termine del potenziale di crescita del PIL definito all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1466/97. Tuttavia, a politiche invariate, la crescita reale netta della spesa sfiorerebbe decisamente tale tasso di riferimento nel 2013 e nel 2014.
 - Il debito pubblico lordo in rapporto al PIL è in tendenza crescente dal 2008 e ha raggiunto il 70,9% del PIL nel 2011. Le previsioni dell'autunno 2012 preparate dai servizi della Commissione indicano un continuo aumento del rapporto debito/PIL: 72,4% nel 2012, 73,1% nel 2013 e 72,8% nel 2014. Il programma di stabilità 2012 prevede invece che il rapporto debito/PIL inizi a diminuire dopo il 2011, per arrivare al 67,4% entro il 2014. La differenza tra le due proiezioni è dovuta a un avanzo primario inferiore e ad un aggiustamento stock/flussi più elevato nelle previsioni d'autunno.
- (8) Il Consiglio rammenta che, a partire dal 2012, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, e per un periodo di tre anni, Malta dovrà realizzare progressi sufficienti verso la conformità ai criteri del debito conformemente all'articolo 2, paragrafo 1*bis* del regolamento (CE) n. 1467/97.
- (9) A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo a Malta è stato corretto entro il termine del 2011 e la decisione 2009/587/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,

⁵ GUL 209 del 2.8.1997, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo a Malta è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2009/587/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*